

Delibera n° 330

Estratto del processo verbale della seduta del
29 febbraio 2024

oggetto:

BANDO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE, CONSORZI O ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMI DA 74 A 76, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 16 (LEGGE DI STABILITÀ 2024). APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	assente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) e in particolare l'articolo 3, commi da 74 a 76, che prevede che la Regione attivi iniziative per migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata e che, per tali finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno cento imprese di produzione agricola (primaria?);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 75 della legge regionale 16/2023, la Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 74, mediante l'emanazione di appositi bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi;

Considerata la necessità di emettere un bando recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per il rinnovo degli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 3, commi da 74 a 76, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'art. 17 inerente i contributi concessi per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

Considerato che il regime di aiuti per la concessione di "Contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori" è stato comunicato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2472/2022, ed è stato validato in data 26 gennaio 2024 e registrato con il numero SA.112204;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. Di approvare il Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori, a supporto delle spese sostenute per il rinnovo degli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 3, commi da 74 a 76, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito web della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 330 DEL 29 FEBBRAIO 2024

Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori, a supporto delle spese sostenute per il rinnovo degli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 3, commi da 74 a 76, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

SOMMARIO

- Art. 1 *Oggetto*
- Art. 2 *Regime di aiuto*
- Art. 3 *Definizioni*
- Art. 4 *Beneficiari*
- Art. 5 *Spese ammissibili e spese non ammissibili*
- Art. 6 *Spesa minima e massima e intensità del contributo*
- Art. 7 *Dotazioni finanziarie*
- Art. 8 *Domande di contributo*
- Art. 9 *Procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo*
- Art. 10 *Varianti*
- Art. 11 *Richiesta di anticipo del contributo*
- Art. 12 *Rendicontazione delle spese*
- Art. 13 *Erogazione del contributo*
- Art. 14 *Obblighi del beneficiario*
- Art. 15 *Cumulabilità con altri aiuti*
- Art. 16 *Rinvio*
- Art. 17 *Entrata in vigore*

Art. 1

(Oggetto)

- 1.** Il presente Bando disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori, con almeno un'unità tecnico-economica in Regione attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli, a supporto delle spese sostenute per il rinnovo degli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 3, commi da 74 a 76, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).
- 2.** Il presente Bando riguarda esclusivamente il settore della frutticoltura ed il settore pataticolo.

Art. 2

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'art. 17 inerente i contributi concessi per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Bando si intende per

- a) **impresa:** ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;
- b) **microimpresa, piccola e media impresa (PMI):** impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;
- c) **impresa in difficoltà:** impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- d) **organizzazione di produttori:** un'organizzazione costituita per uno dei seguenti scopi:
 - I. l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
 - II. la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - III. la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;
 - IV. altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali, l'organizzazione e la promozione di processi innovativi, la gestione congiunta dei terreni dei soci, il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- e) **settore agricolo:** l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- f) **prodotti agricoli:** prodotti elencati nell'allegato I al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- g) **lavorazione di prodotti agricoli:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto vegetale alla prima vendita;
- h) **commercializzazione di prodotti agricoli:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo.

Art. 4

(Beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando sono le cooperative, i consorzi o le organizzazioni di produttori che possiedono le seguenti caratteristiche:
 - a) sono iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - b) hanno almeno una unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c) sono attivi nel settore della frutticoltura o della pataticoltura e associano almeno 100 (cento) imprese di produzione agricola;
 - d) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI);
 - e) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà.

Art. 5

(Spese ammissibili e spese non ammissibili)

1. Sono ammissibili, ai fini del rinnovo di impianti di lavorazione di prodotti agricoli, le spese interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda e relative a:
 - a) acquisto di impianti di lavorazione dei prodotti agricoli e loro montaggio, comprese le spese di trasporto;
 - b) progettazione delle opere edili e degli impianti da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto;
 - c) spese per opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di lavorazione.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente;
 - b) acquisto di beni usati;
 - c) operazioni di leasing;
 - d) lavori eseguiti in economia;
 - e) capitale circolante.

Art. 6

(Spesa minima e massima e intensità del contributo)

1. La spesa minima ammissibile per singola domanda di contributo è pari a 2,0 milioni di euro.
2. La spesa massima ammissibile per singola domanda di contributo è pari a 3,5 milioni di euro.
3. Il contributo è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Bando.

Art. 7

(Dotazioni finanziarie)

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per le dotazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1 del presente Bando, si procederà con lo scorrimento dell'elenco delle domande presentate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 8

(Domande di contributo)

1. Le domande di contributo sono presentate, a partire dall'11 marzo 2024 ed entro il termine del 15 aprile 2024, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare (di seguito Servizio), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it.
2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento che metta in evidenza il nesso degli investimenti proposti con le finalità e gli obiettivi previsti all'art. 3, comma 74, della legge regionale 16/2023;
 - b) nel caso di spese di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b): un preventivo per ogni singola voce di spesa;
 - c) nel caso di spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera c): almeno un preventivo di spesa oppure, in alternativa, un computo metrico estimativo;
 - d) documentazione comprovante la titolarità o la disponibilità dell'immobile in cui vengono realizzati gli investimenti dalla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo del vincolo previsto all'art. 14, comma 1, del presente Bando;
 - e) documentazione comprovante l'avvenuta associazione di almeno cento imprese di produzione agricola ovvero copia del registro dei soci;
 - f) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
3. È ammessa la presentazione di un'unica domanda di contributo per impresa. Nel caso di più domande riferite al medesimo richiedente è considerata ammissibile quella di data posteriore solo se viene presentata formale rinuncia della domanda di data anteriore prima dell'atto di concessione del contributo.
4. La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è redatta secondo il modello pubblicato sul sito web della Regione.

Art. 9

(Procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo)

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
2. Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 (novanta) giorni a partire dalla data di presentazione della domanda.
3. Il Servizio in particolare:
 - a) comunica l'avvio del procedimento con le modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e all'art. 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti dei beneficiari;
 - d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - e) verifica l'ammissibilità dei costi;
 - f) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale di cui all'art. 6, comma 3;
 - g) comunica alle imprese eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
 - h) predispone il verbale istruttorio;
 - i) concede il contributo.

4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria spettante ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Bando.
5. Il decreto di concessione determina le modalità ed i termini per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente Bando e dall'art. 41 della legge regionale 7/2000.
6. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie disponibili soddisfano anche parzialmente la domanda presentata. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo calcolato, il contributo è concesso se il beneficiario accetta espressamente la riduzione di quanto richiesto. In caso contrario, il procedimento si conclude con l'individuazione della spesa ammissibile e dell'entità del contributo che verrà concesso solo nel momento in cui le relative risorse dovessero rendersi disponibili.
7. Le domande non finanziate vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione.

Art. 10

(Varianti)

1. Le varianti all'intervento devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio, al quale il beneficiario indirizza tramite PEC la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione illustrativa della variante stessa.
2. Le varianti sono richieste qualora superino del 20 per cento l'importo della spesa ammessa ovvero qualora comportino una modifica degli impianti presentati in sede di domanda e oggetto di richiesta di contributo.
3. Non sono ammesse varianti che comportano riduzioni della spesa ammissibile al di sotto dell'importo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del presente Bando.
4. Non sono ammesse varianti che comportano un'alterazione delle finalità tecnico-economiche dell'investimento rispetto a quello presentato in domanda e ritenuto ammissibile in fase di istruttoria iniziale.
5. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 11

(Richiesta di anticipo del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7/2000, è possibile presentare una domanda per richiedere un'anticipazione in misura non superiore al 70 per cento del contributo spettante previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

Art. 12

(Rendicontazione delle spese)

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario, ai fini dell'erogazione del contributo spettante, trasmette al Servizio la documentazione relativa alla richiesta di collaudo secondo il modello pubblicato sul sito web della Regione.
2. I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa sostenuta, secondo le modalità ed i termini indicati nel decreto di concessione e rispettando le seguenti disposizioni:
 - a) le fatture ed i documenti fiscali equivalenti devono essere intestati al beneficiario e devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda;

- b) i bonifici devono essere eseguiti dal conto corrente del beneficiario e devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda;
- c) deve essere prodotta la documentazione attestante il collaudo e l'entrata in funzione degli impianti in conformità alle norme CE secondo la direttiva 2006/42/CE;
- d) nel caso di opere edili, devono essere allegati le autorizzazioni all'esecuzione delle opere edilizie.

Art. 13

(Erogazione del contributo)

1. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di cui all'art. 12, il Servizio:
 - a) verifica l'ammissibilità della documentazione ricevuta;
 - b) accerta la realizzazione delle opere;
 - c) determina l'entità del contributo da erogare tenuto conto di eventuali varianti presentate e ritenute ammissibili;
 - d) eroga il contributo con proprio provvedimento.
2. Il pagamento non può essere effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Art. 14

(Obblighi del beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impianti e le opere oggetto di contributo per la durata di 3 (tre) anni dalla data di verifica della avvenuta realizzazione degli stessi.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Cumulabilità con altri aiuti)

1. I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione alle medesime spese ammissibili unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità massima di contributo applicabile in base a quanto stabilito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 16

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Bando entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito web della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO